TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 241

Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato. Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Terza — Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo	III — Trattamento di quiescenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-241-posizione-assicurativa-presso-l-i-n-p-s

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it